



Associazione
Italiana
Vigilanza

CIRCOLARE ASSIV N. 5/2008

Prot. 50/2008

Sez. II/1

Cuneo li, 14 Aprile 2008

Gentile Associato

COME USARE GLI ASSEGNI DAL 30 APRILE

A decorrere dal 30.04.2008, banche e Poste dovranno rilasciare moduli di assegni, assegni circolari e vaglia postali **con l'indicazione della clausola di NON trasferibilità**.

Solo a seguito di specifica richiesta, oltre al versamento dell'imposta di bollo di € 1,50 per ogni assegno, è possibile ottenere il rilascio di assegni **SENZA la clausola di non trasferibilità**. Gli stessi potranno essere utilizzati solamente per importi inferiori a € 5.000 e dovranno riportare, per ciascuna girata, il codice fiscale del girante, a pena di nullità.

PER EVITARE PESANTI SANZIONI occorrerà, quindi, procedere come segue:





	TIPO DI ASSEGNO	LIMITE	COSA SI DEVE FARE
1)	Rilasciato dalla banca CON la clausola di "non trasferibile"	Importo pari o superiore a € 5.000	✓ Scrivere sull'assegno il beneficiario (nome e cognome o ragione sociale)
2)	Rilasciato dalla banca SENZA la clausola di "non trasferibile" (SU RICHIESTA DEL CLIENTE DAL 30.04.08)	Importo pari o superiore a € 5.000	✓ Scrivere sull'assegno il beneficiario (nome e cognome o ragione sociale); ✓ scrivere sull'assegno "NON TRASFERIBILE"

IMPORTANTE

I carnet di **assegni in possesso della clientela alla data del 29.4.2008** potranno essere utilizzati anche successivamente, però, **con il rispetto delle indicazioni di cui al punto 2)** della tabella sopra riportata, senza la necessità di pagare per ogni assegno € 1,50 per l'imposta di bollo.

NOVITA' PER LE AZIENDE DAL 30 APRILE 2008

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. recepimento Dir. 2005/60 CE, **è vietato il trasferimento di denaro contante**, effettuato a qualsiasi titolo, **tra soggetti diversi**, quando il **valore dell'operazione**, anche frazionata, **è complessivamente pari o superiore a €5.000.**





Associazione
Italiana
Vigilanza

Il trasferimento di denaro per importo pari o superiore a 5.000 € deve essere eseguito **solo per il tramite di istituti bancari o postali** (assegno, bonifico bancario, ecc.), in particolare:

OPERAZIONI EFFETTUATE IN DENARO CONTANTE (ossia SENZA modalità di pagamento tracciabili):	PER IMPORTI	SANZIONE
<ol style="list-style-type: none">1. pagamento di fatture;2. finanziamento fra soci e società;3. trasferimenti infragruppo fra diverse società;4. distribuzione di utili dalla società ai soci.	PARI O SUPERIORI A €5.000	DAL 1% AL 40% dell'importo NON regolarmente trasferito

ESEMPI DI OPERAZIONI SANZIONABILI

- ✓ un'azienda paga in contanti una fattura di 6.000 € in un'unica soluzione;
- ✓ socio di società (in contabilità ordinaria) versa in cassa 6.000 € in contanti;
- ✓ socio di società (in contabilità ordinaria) preleva dalla cassa 6.000 € in contanti.

A disposizione per ogni chiarimento o approfondimento, si porgono cordiali saluti.

ASS.I.V.

Associazione Italiana Vigilanza
Il Consigliere Delegato alla Tesoreria
Dott. Marco Caviglioli



Aderente alla CONFINDUSTRIA